

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 20 febbraio 2025, n. 48

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE

4/1973, RELATIVA A "INTERVENTI FINALIZZATI A

GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA

SCELTA EDUCATIVA". RIESAME DI RICEVIBILITÀ E

AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE

REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4. (SS/NL)

Documento allegato

Delibera n. 48/2025 - Cl. 2.7

Oggetto PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 4/1973, RELATIVA A "INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA EDUCATIVA". RIESAME DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4. (SS/NL)

Seduta n. 8

L'anno 2025, il giorno 20 febbraio alle ore 13.15 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, il Consigliere Segretario CASTELLO.

Non sono presenti: i Consiglieri Segretari CAROSSO, CERA.

A relazione del Vice Presidente GRAGLIA

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 4/1973, RELATIVA A "INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA EDUCATIVA". RIESAME DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4. (SS/NL)

Premesso che in data 11 settembre 2003 era stata depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, una proposta di legge regionale di iniziativa popolare relativa a: "Interventi finalizzati a garantire l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa";

Visto l'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, che prevede che, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, le proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali il cui esame non è stato completato al termine della precedente legislatura sono automaticamente sospese, indipendentemente dallo stadio di esame al quale erano pervenute, e devono essere riesaminate dall'Ufficio di Presidenza del nuovo Consiglio regionale per verificarne nuovamente la ricevibilità e l'ammissibilità;

Dato atto che in data 22 luglio 2024 si è insediato il Consiglio regionale della XII legislatura, che la proposta di legge in oggetto non è stata esaminata nella legislatura precedente e che, pertanto, l'Ufficio di Presidenza deve nuovamente valutarne la ricevibilità e ammissibilità ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 4/1973;

Visto l'articolo 8, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, che prevede che gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla l.r. 4/1973 sono tenuti a sentire il parere della Commissione di Garanzia;

Considerato che, in data 15 gennaio 2025 (prot. n. 933), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso la proposta di legge di iniziativa popolare alla Commissione di Garanzia con la richiesta di parere;

Preso atto che la Commissione di Garanzia in data 13 febbraio 2025 ha deliberato il parere n. 2/2025 (**allegato** alla presente deliberazione), con cui ha ritenuto ricevibile e ammissibile la proposta di legge, trasmesso con nota prot. n. 3727/2025;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 174 del 22 ottobre 2003, in merito alla ricevibilità della proposta di legge;

'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

D E L I B E R A

1. di acquisire agli atti il parere n. 2/2025 della Commissione di Garanzia, **allegato** alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare ricevibile ed ammissibile la proposta di legge regionale di iniziativa popolare relativa a: “Interventi finalizzati a garantire l’esercizio del diritto alla libera scelta educativa” per i motivi espressi nel citato parere della Commissione di Garanzia.



Presidente Anna Mastromarino
Componenti Marco Bellion
Antonio Caputo
Laura Caramello
Riccardo de Caria
Monica Odello
Deodato Scanderebech

PARERE n. 2/2025

La Commissione di garanzia, nella seduta del 13 febbraio 2025, presenti i commissari Anna Mastromarino (Presidente), Marco Bellion, Antonio Caputo, Laura Caramello, Riccardo de Caria, Monica Odello e Deodato Scanderebech, sentita la relatrice Monica Odello, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 15.1.2025 (prot.n. 933), ha richiesto il parere di questa Commissione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, sulla proposta di legge di iniziativa popolare *"Interventi finalizzati a garantire l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa"*, presentata in data 11 settembre 2003 (VII Legislatura).

Detta proposta era già stata vagliata e ritenuta ricevibile e ammissibile dall'Ufficio di Presidenza nella VII, VIII, IX, X e XI legislatura. In quest'ultima legislatura la dichiarazione di ammissibilità è stata deliberata in conformità al parere espresso dalla Commissione di garanzia in data 8 gennaio 2020 (parere n. 2/2020).

2. Più specificamente, nel parere da ultimo citato (parere 2/2020) la Commissione di garanzia, confermando quanto già espresso nei precedenti pareri n. 3/2015 del 26 gennaio 2015, e n. 9/2010 del 15 novembre 2010, aveva esaminato la proposta di legge alla luce della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (*"Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"*) e s.m.i., ritenendo che tale Legge, pur accogliendo nella maggior parte implicitamente le norme proposte dall'iniziativa, non la rendeva inammissibile.

Ribadiva altresì che *"la circostanza che l'iniziativa proponeva una riforma implicita della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa), ora abrogata dall'art. 36, co. 1, lett. c), della l.r. n. 28/2007, non comporta l'inammissibilità"*.

3. Se questa Commissione è chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla ricevibilità ed ammissibilità di detta proposta di legge, si osserva preliminarmente come la Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28, tutt'ora vigente, abbia nel tempo subito molteplici modifiche ed integrazioni, in particolare attraverso la Legge Regionale 5 dicembre 2016 n.25, la Legge Regionale 26 aprile 2017 n.7, e, in epoca ancora più recente, la Legge Regionale 26 gennaio 2022 n.1.

Nonostante le variazioni registratesi a livello legislativo, però, alla data odierna non si ravvisano elementi tali da discostarsi dalle valutazioni espresse nei precedenti pareri, posto che la vigente normativa non risulta recepire, quanto meno in misura integrale, il contenuto della proposta di legge ora oggetto di esame.

omissis

Ditalchè, non essendo intervenute sostanziali modifiche del quadro normativo già esaminato in precedenza, e permanendo perciò l'esigenza di esprimere una valutazione in merito alla ammissibilità della proposta, la Commissione ritiene di confermare quanto già esposto nei precedenti pareri n. 3/2015, n. 9/2010, n. 2/2020, che qui si devono intendersi come integralmente richiamati.

4. La Commissione ritiene pertanto ricevibile e ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare: *"Interventi finalizzati a garantire l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa"*.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 13 febbraio 2025.

Anna Mastromarino (Presidente)
Firmato in originale

Monica Odello (Estensore)
Firmato in originale